



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 21250/2026 DEL 10/07/2026
Vercelli, il 10/07/2026

Alla cortese attenzione di
AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
UNICA
COMANDO PROVINCIALE CC -
VERCELLI
ASL 11
ATAP
UNITA' TERRITORIALE ACI DI
VERCELLI
CROCE ROSSA ITALIANA - COM. DI
VERCELLI
DITTA 5 T
EMERGENZA 118
GUARDIA DI FINANZA DI VERCELLI
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- COMANDO PROVINCIALE VERCELLI
PREFETTURA - UTG - VERCELLI
POLIZIA STRADALE SEZIONE DI
VERCELLI
QUESTURA DI VERCELLI
RADIO TRAFFIC
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
VALSESIA E VALSESSERA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALSESIA
COMUNE DI CRAVAGLIANA
Comune di FOBELLO

Comune di RIMELLA
COMUNE DI CERVATTO
COMUNE DI VARALLO

OGGETTO: S.P. 9 “DI VALLE MASTALLONE” IN COMUNE DI CRAVAGLIANA - TRATTO IN LOCALITA’ GIAVINALI AL KM 8+000 CIRCA; SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLA VIABILITA’ A CAUSA DI UN INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI IN CONTINUA EVOLUZIONE E CONSEGUENTE POSSIBILE INSTABILITA’ DEI VERSANTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall’1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l’altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall’art. 5, comma 3 e dall’art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall’art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.);

VISTO il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;

ACCERTATO che ormai da diversi giorni si sono sviluppati focolai che ormai hanno raggiunto un incendio di vaste proporzioni in continua evoluzione, con conseguente instabilità dei versanti, che hanno anche interessato in più tratti la carreggiata stradale della S.P. 9 “di Valle Mastallone”, mettendo a serio repentaglio la circolazione stradale oltre che la pubblica incolumità;

PRESO ATTO del Verbale dei VV.FF. pervenuto in data 06/07/2026 al prot. 20584, della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 1300/A1821A/2026 “*Legge Regionale 04 ottobre 2018, n. 15 - Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08 luglio 2026*” e dell’ordinanza di interruzione della viabilità in Località Giavinali al Km 8+000 della S.P. 9, emessa dall’Amministrazione Scrivente, dai quali emerge l’assoluta necessità di interdire il transito sul tratto interessato dall’ incendio;

TENUTO CONTO che la S.P. 9 “di Valle Mastallone” rappresenta l’unica viabilità a servizio della Valle Mastallone;

CONSIDERATO che al fine di garantire la continuità della circolazione e i collegamenti essenziali, la provincia di Vercelli ha predisposto una pista laterale di deviazione (bypass) adiacente al tratto interessato;

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza stradale e a tutela della pubblica incolumità, regolamentare la circolazione veicolare sulla suddetta pista laterale provvisoria, istituendo limiti di velocità e restrizioni al transito;

ORDINA

LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO DELLA CARREGGIATA PRINCIPALE DELLA S.P. 9 “DI VALLE MASTALLONE” AL KM 8+000 circa IN LOCALITA’ GIAVINALI E LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLA VIABILITA’ sulla pista laterale provvisoria (bypass) appositamente allestita in corrispondenza del tratto interrotto

**A DECORRERE DAL MOMENTO DELL'EFFETTIVA ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL BYPASS STRADALE**

Nel contempo, ai fini di garantire standard minimi di sicurezza alla circolazione veicolare, si rende necessario inoltre l'ISTITUZIONE SULLA PISTA LATERALE (bypass) dei seguenti obblighi e divieti:

- 1** Limite massimo di velocità: fissato a **30 km/h** per tutte le categorie di veicoli;
- 2** Regolazione del transito: a doppio senso di marcia con corsie ridotte;
- 3** Divieto di sorpasso;

DISPONE

- Che la Provincia di Vercelli e/o la Ditta incaricata provveda all'installazione, manutenzione e costante controllo della prescritta segnaletica stradale temporanea, conforme al D.M. 10 luglio 2002, sino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente Scrivente;
- Che l'efficacia del presente provvedimento decorra dal momento dell'effettiva ultimazione dei lavori di realizzazione del bypass stradale;

La presente annulla e sostituisce la precedente ordinanza emessa dalla Provincia di Vercelli con 21050 in data 09/07/2026, con la quale veniva interdetta la circolazione veicolare in maniera puntuale al km 8+000 circa della S.P. 9 in Località Giavinali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento pratica :
Giuliano Mettica
Tel : 0161 – 590419
Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it